



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 5/2022
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da
Gifuni Paolo e Vurro Aurora- avv Maccagno
OCC rag Peluttiero
ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il piano del consumatore familiare dei signori Gifuni e Vurro con i documenti allegati, sicchè risulta la regolarità formale della procedura

Rilevato che risulta che l'esposizione debitoria dei predetti è qualificabile come sovrindebitamento

Rilevato che il professionista OCC ha evidenziato che le cause sono da ricercarsi nella perdita della retribuzione del Gifuni, licenziato nel 2015, retribuzione che costituiva unica entrata della famiglia; che solo dal 2019 il Gifuni ha trovato nuova occupazione, che l'assenza di reddito per circa 4 anni ha comportato l'aumento esponenziale dei debiti, senza che siano rinvenibili profili di colpa in capo al Gifuni;

Rilevato che il piano si basa sull'apporto di finanza esterna (euro 30.000,00 erogati da una banca grazie alla fideiussione di pari importo della Fondazione San Matteo- Insieme contro l'usura O.N.L.U.S) nonché sull'apporto da parte dei debitori di euro 8.000,00 e così in totale euro 38.000,00;

Considerato che nel piano i debitori prevedono di mantenere la proprietà del bene pignorato da BNL spa (cfr esecuzione immobiliare n.126/2020 nella quale il bene è stato valutato euro 119.500,00, ed è già stato posto in vendita, una volta con esito negativo e di nuovo in vendita a prezzo base euro 90.000,00 ed offerta minima euro 67.000 circa)

Considerato che l'esposizione debitoria è quantificata complessivamente in euro 146.585,56, oltre spese prededucibili di procedura (euro 8231,50)

Considerato che il piano propone il pagamento delle spese prededucibili al 100%, in successione il pagamento dei creditori privilegiati ipotecari nella misura del 22,71% (BLN) nonché nella stessa misura dei privilegiati ex art 2770 cc , quindi il pagamento del 100% dei privilegiati ex art 2753 cc e 2778 nn 1,8,18,20 cc; ed infine, -grazie alle somme messe a disposizione dai debitori- il 3,83% del credito residuo dei privilegiati, anche ipotecari

Rilevato che il creditore fondiario BNL ha depositato opposizione lamentando la



decurtazione del suo credito, che nel piano verrebbe pagato nella misura del 22,71% nonché la carenza della relazione del professionista OCC, in quanto priva della valutazione della convenienza della alternativa liquidatoria

Rilevato che nella procedura del piano del consumatore, quale quello in esame, la valutazione della alternativa liquidatoria non deve essere (più) compiuta dall'OCC ma, a seguito della modifica dell'art 9 comma 3 lettera e) novellato dalla L 176/20 solo dal giudice in presenza di opposizione del creditore da giudice, come previsto dall'art 12 bis L 3/2012

Ritenuto che nel caso l'opposizione sussiste e che BLN contesta, ovviamente quanto alla sua posizione, la convenienza del piano, in quanto, come detto, il bene immobile in relazione al cui acquisto BNL concesse mutuo fondiario, è oggetto di esecuzione immobiliare

Ritenuto che la valutazione della convenienza del piano non può e non deve essere compiuta in relazione alla singola posizione creditoria (in particolare quella del o dei creditori oppositori), ma in riferimento alla intera massa; depongono in tal senso la natura concorsuale della procedura, la ratio della legge 3/2012 che è quella di tutelare il debitore sovrindebitato— sempre che non vi sia colpa nella formazione della esposizione debitoria— al fine di consentirgli un “*fresh start*”, senza divenire preda di fenomeni usurari estorsivi (cfr Tribunale Santa Maria Capua Vetere, provvedimento 2.12.2020 nella causa iscritta a RG 3/2020)

Considerato quindi che— sulla base di quanto testè rilevato— se è vero che il credito fondiario di BNL verrà decurtato, è anche vero che tutti i creditori del nucleo Gifuni e Vurro trovano considerazione nel piano al fine di essere soddisfatti, taluno in misura anche del 100% e comunque in tempi brevi (massimo 12 mesi dalla omologa) , mentre dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla BNL può trovare soddisfazione – non certo nella misura del 100%, poiché il prezzo di vendita ha già subito due ribassi— solo la BNL.

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Gifuni Paolo e Vurro Aurora_disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 15/07/2022

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

